



# COMUNE DI CIGLIANO

**Servizi alle imprese, finanziari, e-governmet**

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail [webmaster@cigliano.net](mailto:webmaster@cigliano.net)

Prot. come da segnatura 7759

Cigliano li 30 agosto 2021

OGGETTO: Autorizzazione alla Dott.ssa FIORE Stefania a svolgere prestazione di lavoro occasionale ai sensi art. 53 Dlgs 165/2001.

Il sottoscritto ANDREONE Alessandro, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Cigliano;

## VISTO

- il vigente Statuto dell'Ente
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dalla Legge n. 190 del 6.11.2012 e dalla Legge n.125 del 30.10.2013, recante norme sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

## PREMESSO CHE

- in data 15 marzo 2021 ha preso servizio presso l'Ufficio Servizi alle imprese, finanziari ed e-gov, di questo Comune la Dott.ssa FIORE Stefania, categoria giuridica D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- con nota prot. 7739 del 27/08/2021 la suddetta dipendente ha chiesto di essere autorizzata a svolgere quale prestazione di lavoro occasionale di gestione amministrativa e contabile presso lo studio professionale Consilia Associati di Torino per il periodo 1 agosto 2021 31 luglio 2022

## CONSIDERATO CHE

- l'art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) prevede la possibilità "di autorizzare l'esercizio di incarichi che provengano da altra Pubblica Amministrazione ovvero da società e persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale purché disposti dagli organi competenti, secondo i criteri che tengano conto della specifica professionalità e tali da escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione"
- in generale, sul prestatore di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di osservare il canone dell'esclusività del rapporto di lavoro nonché il correlato divieto di svolgere attività od incarichi incompatibili con i compiti d'istituto - alla

stregua del combinato disposto dell'art. 98, Cost. e dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. - al fine di assicurare rilievo primario ed assoluto al pubblico interesse e di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;

- fermo restando l'obbligo di esclusività sostanziale, il legislatore ha posto limiti oggettivi e soggettivi al rigoroso regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti, disciplinando rispettivamente, ex art.53, commi 2 e 6, d.lgs. n.165/2001, alcune species di attività extra-istituzionali espletabili in deroga al divieto de quo, che sono riconducibili al genus dell'incarico retribuito soggetto a preventiva autorizzazione datoriale od a quello dell'attività liberalizzata;
- l'incarico in questione sarà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
- l'incarico da svolgere non comporta particolare profusione in ordine di tempo e di stanchezza fisica tale da diminuire la qualità della prestazione da fornire al Comune di Cigliano per il lavoro di lavoratore dipendente né arrecano pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- non sussistono cause di incompatibilità con le attività di servizio né esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione
- le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del Decreto Legislativo n°165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro.

#### **PRESO ATTO CHE**

- il dipendente pubblico può, previa autorizzazione dell'ente, svolgere l'attività nei confronti di terzi;
- il riferimento normativo è costituito dall'articolo 53 del DLgs n. 165/2001, che consente lo svolgimento di attività con altri soggetti in presenza delle condizioni ivi previste;
- non vi è incompatibilità, anzi si può parlare di un arricchimento professionale, e questa attività non determina un impegno tale da entrare in contrasto con le attività d'ufficio svolte;

#### **RITENUTO**

- pertanto, di poter autorizzare, la dipendente Dott.ssa FIORE Stefania, a svolgere l'attività di lavoro occasionale di gestione amministrativa e contabile presso lo studio professionale Consilia Associati di Torino per il periodo 1 agosto 2021 31 luglio 2022 non essendo emersi evidenti elementi di incompatibilità né di conflitto di interessi in esito alla fase istruttoria, a condizione che l'attività presso questo Comune alla stessa assegnata non subisca alcun pregiudizio, che questo Comune non sia parte del contenzioso in esame e che non vengano utilizzati a tal fine né beni né strumenti aziendali;
- che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **AUTORIZZA**

- per i motivi di cui sopra, che si intendono qui integralmente riportati, ai sensi ex articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, la dipendente a tempo pieno ed indeterminato Dott.ssa FIORE Stefania, inquadrato nella categoria D, presso l'Ufficio Servizi alle imprese, finanziari ed e-gov, a svolgere l'attività di lavoro occasionale di gestione amministrativa e contabile presso lo studio professionale Consilia Associati di Torino per il periodo 1 agosto 2021 31 luglio 2022
- di specificare che la suddetta autorizzazione è condizionata agli obblighi previsti dai commi 11, 12 e 13 dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001
- di comunicare il presente provvedimento: alla dipendente Dott.ssa FIORE Stefania e all'Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001

Il Responsabile del Servizio  
(Alessandro Andreone)